



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

**Oggetto: Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Modifica art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio**

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTICINQUE**, del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10.10**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **UNICA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI MASSIMO	X		ORTENZI DANILA	X	
GAZZELLA ELIO	X		GAZZELLA MARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO		X	GALLONI LUCA	X	
CECCHINI FAUSTO	X		LUCIANI ANDREA	X	
FRANCHINI CARLO		X	CATENA SILVIO		X
DE SANTIS ETTORE		X	MAZZARINI ANDREA		X
PESOLI GIAMPIETRO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Fra gli assenti sono i consiglieri: Del Savio Costantino, Franchini Carlo, De Santis Ettore, Catena Silvio e Mazzarini Andrea.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Massimo Luciani**;

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Modifica art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio".

Espone la delibera il consigliere Cecchini proponendo di emendare, cioè cancellare dal testo della proposta la dicitura che recita: **"stabilire che in detta proposta l'assimilazione per quantità del rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della Lista dei rifiuti della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, abbia un limite massimo di 10 Kg/m<sup>2</sup>;**

Interviene il Consigliere Galloni affermando che certamente è una delibera notevole e a tal proposito, annunciando in anticipo l'astensione del gruppo di minoranza alla votazione sia dell'emendamento sia alla deliberazione, chiede delucidazioni in riferimento alla gara di aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti, al ricorso presentato dalla ditta esclusa e chiede ancora notizie sui tempi di ultimazione dei lavori dell'Ecocentro Comunale.

Risponde il Sindaco dicendo che in ordine al ricorso presentato dalla ditta esclusa il Giudice dovrebbe a breve esaminare il fascicolo; in ordine ai lavori di completamento dell'isola ecologica il Sindaco afferma che si aspetta soltanto l'autorizzazione della Soprintendenza che, sollecitata più volte dagli uffici, ancora non ha fornito il suo parere; il Sindaco Presidente mette a votazione l'emendamento presentato con voti favorevoli 6, astenuti 2 per le motivazioni sopra esposte (i consiglieri Galloni Luca e Luciani Andrea) l'emendamento è accolto;

Risultando non esserci altri interventi il Sindaco Presidente mette a votazione la seguente deliberazione;

**Premesso che:**

L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa di progetto OILECO Value Chains, cofinanziato nell'ambito del Programma Energia Intelligente per l'Europa;

l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 si richiama al Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) attualmente denominato *Lista dei rifiuti* reperibile aggiornata presso <http://scp.eionet.europa.eu/definitions/low>;

la completa descrizione del composito codice 200125 della *Lista dei rifiuti*, e':

"oli e grassi alimentari anche misti fra loro, come rifiuto raccolto in separatezza dopo che e' stato prodotto da abitazioni, istituzioni, attività commerciali e industriali, ove queste ultime due provenienze non siano state luoghi di produzione degli oli e grassi alimentari vergini";

l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;

l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;

l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997"* ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,

l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

### **Considerato che**

nel rispetto delle normative vigenti in materia di tariffa con Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 27/03/2009 è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, in particolare la parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2009 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio";

l'articolo 65 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti elenca i criteri di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali non pericolosi così come determinati con la deliberazione di C.C. n. 44 del 10/06/1998, in attesa del regolamento ministeriale di cui agli artt. 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006;

lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);

### **Atteso che**

nel definire la presente delibera si è tenuto conto delle caratteristiche del rifiuto 200125 valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;

la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:

- 1) sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
- 2) l'aumentata intercettazione del rifiuto in questione non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio pubblico addetto;
- 3) sussiste la garanzia del recupero del rifiuto in questione grazie all'ordinario servizio pubblico di intercettazione che saprà tener conto delle esigenze dei rilevanti produttori del rifiuto in questione;
- 4) che l'aggiunta del rifiuto codice 200125 alla lista degli assimilati ai rifiuti urbani non comporta per il Comune di Trevignano Romano costi aggiuntivi;

## Dato atto che

- secondo la direttiva 28-2009, l'olio alimentare esausto pulito a grado combustibile (senza ulteriori trasformazioni, oppure trasformato in biodiesel), è il biocombustibile con la più alta capacità di riduzione dei gas serra;
- l'esperienza mostra ingenti e costanti danni alle condutture delle acque reflue, per le perduranti immissioni di oli alimentari esausti, con conseguente deterioramento degli ambienti acquatici, mare compreso;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2013 si è provveduto a:
  - dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre apposita proposta di deliberazione consiliare per consentire le modifiche del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in modo che il rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni, ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, e' assimilato per qualità e quantità ai rifiuti urbani come descritti dalla lettera -g- del comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 152-2006, e in particolare allo stesso rifiuto quando proveniente da locali ed aree che sono civili abitazioni;
  - stabilire che in detta proposta il Comune intercetta il rifiuto in questione utilizzando una o più delle procedure quali centri di raccolta rifiuti accessibili alle abitazioni o meno; presentazioni all'interno di altre raccolte di rifiuti porta-a-porta; ritiri su chiamate di attività commerciali con contenitori pieni; depositi temporanei organizzati presso edifici di proprietà comunale.

## Visto che

- per consentire una piena attuazione del progetto OILECO al quale il Comune di Trevignano Romano ha aderito occorre predisporre la modifica del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2009, **in particolar modo aggiungendo all'art. 65 "ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI" il rifiuto identificato con il codice 200125 della lista dei rifiuti della Unione Europea;**
- le modifiche al regolamento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono di competenza del Consiglio Comunale;

Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

## Richiamati

Il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;

Il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Con voti favorevoli 6, astenuti 2 (i consiglieri Galloni Luca e Luciani Andrea) espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte, quale parte integrante del presente atto:

1. Di stabilire che il rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni, nè luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, è assimilato per qualità e quantità ai rifiuti urbani come descritti dalla lettera -g- del comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 152-2006, e in particolare allo stesso rifiuto quando proveniente da locali ed aree che sono civili abitazioni;
2. di modificare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2009, **in particolar modo**

**aggiungendo all'art. 65 "ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI" il rifiuto identificato con il codice 200125 della lista dei rifiuti della Unione Europea;**

3. di stabilire che il Comune intercetta il rifiuto in questione utilizzando una o più delle procedure quali centri di raccolta rifiuti accessibili alle abitazioni o meno; presentazioni all'interno di altre raccolte di rifiuti porta-a-porta; ritiri su chiamate di attività commerciali con contenitori pieni; depositi temporanei organizzati presso edifici di proprietà comunale.

A norma dell'art. 8 della legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Giancarlo Torregiani.



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
**PROVINCIA DI ROMA**  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA di C.C. N. 7

DEL 25/02/2013

UFFICIO ISTRUTTORE: SVILUPPO AMBIENTALE.

**OGGETTO: Oggetto: Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Modifica art. 65 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
(D.ssa Serena Magliano)

Trevignano Romano, li 07/02/2013

UFFICIO RAGIONERIA

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(D.ssa Barbara Speranzini)

Trevignano Romano, li 07/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(Dott. Massimo Luciani)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Walter Gaudio)

N. 103

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addi 12/3/2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE

Mauro Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/3/2013

b) , è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  
in data ;

Addi.....

Il Segretario Comunale

Walter Gaudio